

# Condizioni generali di assistenza, manutenzione e riparazione

## 1. Premesse e Generalità

1.1 HVM srl. (C.F. REA –), con sede legale in, Via..... nr. (“**HVM**”) è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi per lo stoccaggio di gas criogenici (i “**Prodotti HVM**”).

1.2 HVM è altresì dotata di una struttura che offre un servizio di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione dei Prodotti HVM venduti ai propri clienti sia presso la clientela che presso il proprio sito

1.3 Le presenti condizioni generali di assistenza (le “**CGA**”) di HVM potranno costituire parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di vendita (le “**CGV**”) di HVM qualora le CGA siano sottoscritte contestualmente in sede di acquisto di Prodotti HVM.

1.4 L'accettazione delle CGA di HVM costituisce presupposto per l'esecuzione di interventi di assistenza, manutenzione e riparazione dei Prodotti HVM, non oggetto di garanzia, secondo quanto previsto dalle CGV.

1.5 Funzione delle presenti CGA è quello di regolare i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza e riparazione parte di HVM richiesti dal cliente che abbia acquistato i Prodotti HVM (“**Cliente**”) ed estendibile anche a Prodotti di terzi, riconosciuti da HVM come riparabili.

1.6 Una volta sottoscritte per accettazione dal Cliente, le CGA regoleranno tutti i successivi futuri rapporti contrattuali che si formeranno tra HVM ed il Cliente aventi ad oggetto la manutenzione, l'assistenza e la riparazione dei Prodotti HVM non coperti di garanzia secondo quanto previsto dalle CGV, e ciò anche qualora le CGA non fossero espressamente richiamate nella documentazione contrattuale attraverso la quale si formeranno di volta in volta i singoli contratti.

1.7 Le CGA prevarranno in ogni caso su eventuali condizioni di acquisto del Cliente, o su ogni altra previsione contenuta nei documenti del Cliente.

1.8 Ogni e qualsiasi modifica o integrazione alle CGA dovrà essere apportata dalle parti per iscritto a pena di nullità. Il Cliente prende atto che il Personale di HVM (come definito in seguito) non ha alcuna autorizzazione o potere rappresentativo di HVM stessa, e, dunque, non può assumere

obbligazioni, impegni vincolanti o rilasciare dichiarazioni idonee a modificare, integrare o derogare a quanto previsto nelle CGA.

1.9 I termini definiti nelle CGA sono utilizzati con lo specifico significato ad essi attribuito dalle CGA stesse. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

1.10 Le presenti CGA saranno ad ogni effetto da considerarsi come integralmente accettate dal Cliente qualora il medesimo le abbia sottoscritte.

## 2. Oggetto delle CGA

2.1 Oggetto delle presenti CGA è la disciplina della prestazione da parte di HVM delle seguenti attività svolte sia in sede che fuori sede:

2.1.1 Manutenzione programmata, ovvero attività di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento in buono stato di funzionamento i Prodotti HVM secondo un programma definito con il Cliente in sede di acquisto dei Prodotti HVM, o successivamente ("**Manutenzione Programmata**");

2.1.2 Assistenza straordinaria, ovvero attività di riparazione, ripristino, manutenzione non già oggetto di Manutenzione Programmata, o in regime garanzia sulla base delle previsioni delle CGV, di volta in volta convenuta tra il Cliente e HVM mediante apposita documentazione contrattuale ("**Assistenza Straordinaria**").

2.2 In nessun caso le attività di Manutenzione Programmata o di Assistenza Straordinaria (collettivamente i "**Servizi di Assistenza**") potranno avere come oggetto:

- (i) modifiche che comportino un mutamento sostanziale delle caratteristiche dei Prodotti HVM;
- (ii) la variazione delle funzioni o prestazioni originariamente previste e di quelle che i Prodotti HVM sono in grado di assolvere e garantire secondo le sue indicazioni;
- (iii) modifiche dei sistemi e/o dispositivi di sicurezza;
- (iv) interventi che possono modificare o pregiudicare la sicurezza dei Prodotti HVM.

## 3. Personale di HVM

3.1 I Servizi di Assistenza saranno svolti dal personale dipendente di HVM, da tecnici specializzati con i quali la medesima collabora, o personale di fornitori di HVM adeguatamente formati ed informati sulle attività da svolgere (collettivamente il “**Personale di HVM**”).

3.2 Il Personale di HVM svolgerà i Servizi di Assistenza in piena autonomia e salve esigenze di coordinamento con il Cliente o il suo personale, in nessun caso sarà tenuto sottostare a direttive del Cliente, fatte salve le indicazioni in tema di sicurezza dei lavoratori.

3.3 Durante l’esecuzione dei Servizi di Assistenza ad opera del Personale di HVM fuori sede, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno un proprio addetto o rappresentante del Cliente.

#### **4. Obblighi del Cliente nel caso di interventi fuori sede**

4.1 Il Cliente si impegna:

(i) a consentire l’accesso al Personale di HVM per l’esecuzione dei Servizi di Assistenza o eventuali sopralluoghi ad essi presupposti, nei normali orari di apertura della sua sede ed a prestare tutta l’assistenza e la collaborazione che saranno ragionevolmente necessarie per consentire al Personale di HVM, di svolgere i Servizi di Assistenza;

(ii) a garantire la sicurezza dei luoghi ove avrà accesso il Personale di HVM e più in generale che il Personale di HVM sarà messo in condizione di svolgere i Servizi di Assistenza in condizioni di piena sicurezza, e ciò anche ai fini di quanto previsto dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni tra cui le disposizioni del D.L. 81/2008;

(iii) a garantire la conformità delle attrezzature eventualmente messe a disposizione del Personale di HVM per l’esecuzione dei Servizi di Assistenza alle norme di cui al D.L. 81/2008 ed ogni altra norma di legge applicabile;

(iv) a porre in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al Personale di HVM di svolgere i Servizi di Assistenza in modo tale che non si creino ritardi, sospensione dei lavori, interferenze con le attività aziendali del Cliente;

(v) a garantire la disponibilità di eventuali altri ricambi o componenti necessari per l’esecuzione dei Servizi di Assistenza, quando la fornitura di tali ricambi o componenti non debba essere eseguita da HVM;

(vi) a fornire l’energia elettrica, l’acqua e i servizi aziendali normalmente necessari per lo svolgimento dei Servizi di Assistenza ;

(vii) a garantire la disponibilità delle attrezzature particolari per il sollevamento e la movimentazione di materiali o attrezzature, se necessari;

(viii) a non richiedere e comunque non coinvolgere, per alcun motivo, il Personale di HVM nello svolgimento di attività che non rientrano tra quelle relative ai Servizi di Assistenza e far sì che il

proprio personale, se non richiesto dal Personale di HVM, non interferisca con l'esecuzione dei Servizi di Assistenza;

(ix) fatto salvo quanto indicato al paragrafo 3.3, a garantire la presenza di un operatore, munito delle competenze adeguate, qualora per l'esecuzione dei Servizi di Assistenza sia necessario movimentare elettricamente i sistemi relativi ai Prodotti HVM, o porre in essere qualsivoglia intervento sulle parti elettriche non fornite da HVM;

(x) a permettere da parte del Personale di HVM, al fine di dare esecuzione ai Servizi di Assistenza, l'uso di eventuali dispositivi elettronici quali a titolo esemplificativo Smart Glass (visori a realtà aumentata) che potrebbero riprendere oltre al Prodotto HVM anche indirettamente parte del sito produttivo del Cliente.

4.2 A fronte dell'inadempimento degli obblighi previsti al paragrafo 4.1 che precede, HVM avrà diritto di sospendere l'esecuzione dei Servizi di Assistenza o di astenersi dal compiere la Manutenzione Programmata e/o l'Assistenza Straordinaria, fatto salvo il suo diritto al pagamento del corrispettivo, e fatto salvo altresì il diritto di recedere dal contratto per fatto e colpa del Cliente, qualora tali violazioni si ripetano e/o non vengano sanate tempestivamente.

## **5. Obblighi di HVM**

5.1 HVM garantisce che i Servizi di Assistenza saranno eseguiti dal Personale di HVM dotato di adeguata preparazione professionale e tecnica.

5.2 HVM svolgerà i Servizi di Assistenza con diligenza e facendo uso della migliore tecnica manutentiva.

5.3 HVM dovrà fare in modo che i Servizi di Assistenza siano svolti nel rispetto del Programma di Manutenzione (come di seguito definito) o del singolo contratto formatosi mediante Ordine e Conferma di Ordine per quanto concerne le attività di Assistenza Straordinaria.

## **6. Servizi di Manutenzione Programmata**

6.1 La Manutenzione Programmata comprende tutte le attività specificamente elencate in un apposito programma di Manutenzione Programmata nel quale sono indicati quanto meno:

- (i) la natura e la tipologia degli interventi di manutenzione da eseguirsi da parte di HVM;
- (ii) la cadenza temporale o i periodi di manutenzione;
- (iii) la durata complessiva del programma di manutenzione;
- (iv) eventuali condizioni particolari della Manutenzione Programmata;
- (v) il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni o complessivamente per l'intero programma di manutenzione, facendo eventualmente riferimento ai vigenti listini prezzi di HVM ("**Programma di Manutenzione**").

6.2 Laddove, nel corso della Manutenzione Programmata il Personale di HVM dovesse rilevare anomalie imputabili ad usura e/o a cattivo funzionamento, che non possono essere eliminate o risolte mediante gli interventi già inclusi nel Programma di Manutenzione, HVM informerà il Cliente affinché possa assumere le conseguenti determinazioni. Se richieste dal Cliente tali ulteriori interventi dovranno essere eseguiti quali interventi di Assistenza Straordinaria da richiedersi secondo quanto previsto dalle presenti CGA al paragrafo 7. che segue.

6.3 La Manutenzione Programmata verrà posta in essere nei giorni previsti nel Programma di Manutenzione, salvo diversi accordi scritti. La cadenza temporale degli interventi previsti nel Programma di Manutenzione è in ogni caso da considerarsi meramente indicativa e non vincolante per HVM.

## 7. Attività di Assistenza Straordinaria

7.1 L'Assistenza Straordinaria comprende ogni attività di riparazione, ripristino, manutenzione di Prodotti HVM o prodotti da terzi non previsti nel Programma di Manutenzione o aggiuntivi a quelli previsti nel Programma di Manutenzione, anche se dello stesso tipo.

7.2 Ogni intervento di Assistenza Straordinaria richiesto dal Cliente dovrà essere oggetto di specifico ordine (l'"**Ordine di Manutenzione Straordinaria**"), da trasmettersi in forma scritta a cura del Cliente a HVM. Nell'Ordine di Assistenza Straordinaria dovranno essere specificati, i guasti, i malfunzionamenti dei Prodotti HVM o l'intervento di assistenza straordinaria aggiuntivo al Programma di Manutenzione richiesto in relazione e gli eventuali motivi dell'urgenza.

7.3 L'Ordine di Assistenza Straordinaria dovrà essere oggetto di accettazione per iscritto da parte di HVM mediante emissione di una conferma di ordine ("**Conferma di Ordine**").

7.4 HVM non avrà alcun obbligo di procedere all'accettazione dell'Ordine di Manutenzione Straordinaria e sarà dunque libera di procedere in tal senso o meno. Conseguentemente, qualora

non pervenga al Cliente la Conferma d'Ordine, quest'ultimo in nessun caso avrà titolo per considerare come tacitamente o verbalmente accettato l'Ordine di Manutenzione Straordinaria.

7.5 L'intervento di Assistenza Straordinaria richiesto dal Cliente sarà eseguito nei tempi e con le modalità indicate nella Conferma di Ordine, i quali saranno in ogni caso da considerarsi come tempi indicativi e non vincolanti per HVM.

## **8. Ricambi, lavorazioni, materiali di consumo e spese di trasferta.**

8.1 Salvo diverso accordo, i materiali di consumo, le lavorazioni necessarie, i ricambi di vario tipo, le spese di trasferta, salvo diversa intesa contenuta nel Programma di Manutenzione o nella documentazione contrattuale che si formerà a seguito di un Ordine di Manutenzione Straordinaria, non sono compresi nel corrispettivo di base per i Servizi di Assistenza.

## **9. Luogo di svolgimento dei Servizi di Assistenza**

9.1 I Servizi di Assistenza verranno eseguiti da HVM di norma presso la propria sede o su richiesta del Cliente presso la sede del Cliente, od ove si trovano i Prodotti HVM.

9.2 Qualora fosse necessario trasportare i Prodotti HVM oggetto dei Servizi di Assistenza presso la sede di HVM tutti gli oneri ed i costi di trasporto saranno a carico del Cliente.

Una volta terminati gli interventi sul Prodotto HVM, quest'ultimo verrà consegnato al Cliente alle seguenti condizioni: salvo diverse e specifiche intese scritte, "ex works" (come previsto dagli INCOTERM 2010 della Camera di Commercio di Parigi) presso la sede di HVM ::::: Via .... n. .... Il Prodotto HVM dovrà essere ritirato dal Cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui HVM comunicherà al Cliente l'avvenuta esecuzione dei Servizi di Assistenza e la disponibilità del Prodotto HVM per il ritiro.

Decorso inutilmente tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al ritiro del Prodotto HVM, HVM addebiterà al Cliente una somma pari a 10,00 Euro/pallet, oltre IVA se dovuta, per ogni giornata di giacenza del Prodotto HVM presso lo stabilimento di HVM, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni previsti per il ritiro. Decorso inutilmente anche tale termine, previo sollecito scritto, HVM avrà la facoltà: (i) o di spedire il Prodotto HVM al Cliente con spese a carico del destinatario; o (ii) di smaltire il Prodotto HVM non ritirato addebitando eventuali oneri per lo smaltimento del Prodotto HVM al Cliente mediante fattura emessa da HVM.

## **10. Prodotti non riparabili**

10.1 Qualora HVM rilevasse che il Prodotto oggetto di Assistenza Straordinaria non sia riparabile, HVM provvederà ad inviare comunicazione al Cliente non oltre 10 gg dal verificarsi di tale circostanza.

10.2 HVM comunicherà al Cliente anche i costi sostenuti per la valutazione del prodotto e gli eventuali costi per lo smaltimento dello stesso. Sarà decisione del Cliente scegliere di ritirare il Prodotto o fare ad HVM ordine per lo smaltimento. In caso il Cliente non voglia far smaltire il Prodotto ad HVM, Il Prodotto dovrà essere ritirato dal Cliente entro un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data in cui HVM comunicherà al Cliente che il Prodotto non è riparabile. Decorso inutilmente tale termine, previo sollecito scritto, HVM avrà la facoltà: (i) o di spedire il Prodotto HVM al Cliente con spese a carico del destinatario; o (ii) di smaltire il Prodotto HVM non ritirato addebitando gli oneri per lo smaltimento del Prodotto HVM mediante fattura emessa da HVM.

## 11. Garanzie e responsabilità di HVM

11.1 Il Cliente, a pena di decadenza, dovrà dare comunicazione a HVM della eventuale contestazione di non conformità dei Servizi di Assistenza resi mediante comunicazione scritta da inviarsi a HVM entro 8 giorni dall'ultimazione di ciascun intervento di Manutenzione Programmata e/o di Assistenza Straordinaria, specificando le non conformità riscontrate e gli eventuali vizi o difetti rilevati.

11.2 Resta espressamente escluso ogni altro obbligo di garanzia sull'intervento di Manutenzione Ordinaria o di Assistenza Straordinaria rispetto a quello disciplinato dalle CGA e dalla legge.

11.3 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra HVM ed il Cliente, in nessun caso l'esecuzione dei Servizi di Assistenza potrà avere come effetto quello di far sorgere o di estendere una garanzia rispetto al buon funzionamento dei Prodotti HVM, il cui regime di garanzie resta regolato esclusivamente dalle CGV e dalle applicabili norme di legge.

11.4 HVM sarà dunque responsabile esclusivamente della conformità dell'esecuzione dei Servizi di Assistenza alle pattuizioni contrattuali con il Cliente. Pertanto, HVM è sin d'ora esonerata e manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per:

a) mancato funzionamento dei Prodotti HVM per cause estranee all'esecuzione dei Servizi di Assistenza;

b) mancato funzionamento dei Prodotti HVM a seguito di Servizi di Assistenza eseguiti da HVM con riserva (intendendosi per tali i Servizi di Assistenza resi su richiesta del Cliente rispetto ai quali HVM abbia manifestato riserva scritta in merito alla congruità, adeguatezza o correttezza dell'intervento richiesto dal Cliente rispetto alla natura del guasto o del malfunzionamento del Prodotto HVM).

10.5 Qualora l'esecuzione dei Servizi di Assistenza non fosse conforme alle pattuizioni, HVM avrà l'obbligo di eseguire ogni ulteriore intervento necessario affinché l'esecuzione degli stessi sia conforme alle pattuizioni contrattuali. Pur tuttavia, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo, HVM in nessun caso sarà tenuta a rispondere per:

- a) danni, sia diretti che indiretti, per mancata produzione o fermo tecnico, che siano conseguenza della non corretta esecuzione o ritardata esecuzione dei Servizi di Assistenza da parte di HVM;
- b) danni diretti o indiretti a terzi cagionati dalla esecuzione dei Servizi di Assistenza.

## 12. Verifica e accettazione

12.1 Al termine dell'esecuzione di ciascun intervento di Manutenzione Programmata o di Assistenza Straordinaria, HVM redigerà un report tecnico (il **"Report"**) con l'indicazione dell'attività svolta che dovrà essere sottoscritto dal responsabile addetto di HVM e dal Cliente; nel caso in cui il Cliente non fosse nelle condizioni di poter sottoscrivere il Report, quest'ultimo sarà consegnato al Cliente e si intenderà tacitamente approvato qualora non pervenissero contestazioni e/o riserve da parte del Cliente, da formalizzarsi per iscritto, entro 8 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna del Report.

## 13. Durata e recesso

13.1 Le presenti CGA avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione delle stesse apposta in calce e resteranno valide:

13.1.1 quanto alle attività di Manutenzione Programmata, per l'intero periodo nel quale il Programma di Manutenzione prevede lo svolgimento delle attività di Manutenzione Programmata;

13.1.2 quanto alle attività di Assistenza Straordinaria, le CGA saranno applicabili a tutti gli interventi richiesti dal Cliente successivamente alla sottoscrizione delle CGA.

13.2 Fatta eccezione per il periodo di validità del Programma di Manutenzione entrambe le parti avranno la facoltà di recedere dalla disciplina di cui alle CGA mediante comunicazione scritta. Il recesso avrà efficacia solo con riferimento ai contratti aventi ad oggetto attività di Assistenza Straordinaria formati successivamente alla data di ricezione della comunicazione di recesso dalla parte non recedente.

13.3 Le disposizioni delle presenti CGA che per loro natura sono destinate a restare efficaci anche dopo l'esecuzione dei Servizi di Assistenza o del periodo di efficacia delle GCA resteranno in ogni caso valide ed efficaci.



## 14. Corrispettivo e modalità di pagamento

14.1 Il corrispettivo per i Servizi di Assistenza che il Cliente dovrà corrispondere a HVM (il “Corrispettivo”), sarà determinato alternativamente:

(i) sulla base di listini prezzi di HVM che saranno consegnati al Cliente e che comprenderanno:

- le parti di ricambio e materiali di consumo.
- le verifiche e lavorazioni (includendo ad esempio: verifica, pulizia, ripristino vuoto, etc)
- il costo orario della manodopera

(ii) saranno definiti nel Programma di Manutenzione o nella documentazione contrattuale che si formerà di volta in volta in relazione ai singoli servizi di Assistenza Straordinaria.

14.2 I Corrispettivi indicati saranno in ogni caso al netto di IVA o ogni altra imposta o dazio.

14.3 Il Corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Programma di Manutenzione o nella documentazione contrattuale relativa all’attività di Assistenza Straordinaria, non include le spese di trasferimento, vitto ed alloggio del Personale di HVM necessarie per l’esecuzione dei Servizi di Assistenza presso il Cliente, le quali, salvo diverse intese in forma scritta, saranno fatturate al costo, da HVM .Non sono inclusi i costi di smaltimento che verranno quantificati quando si renderà necessario.

14.4 Il listino prezzi di HVM potrà essere aggiornato in ogni momento, previa comunicazione al Cliente. I corrispettivi indicati nel listino così aggiornato saranno applicabili ai Servizi di Assistenza formati dopo la notifica dello stesso al Cliente.

14.5 Il pagamento del Corrispettivo verrà eseguito di regola con bonifico bancario o ricevuta bancaria entro il termine di pagamento concordato. Eventuali pagamenti con modalità diverse dovranno essere preventivamente concordati con HVM, nei limiti di quanto consentito dalle vigenti norme in tema di mezzi di pagamento.

14.6 In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a HVM gli interessi di mora, determinati in base al tasso previsto dal D.Lgs 09/10/2002 n. 231, con decorrenza dalla data di scadenza dei pagamenti, senza necessità di formale costituzione in mora.

14.7 HVM avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l’esecuzione dei Servizi di Assistenza nel caso di ritardo nei pagamenti dei Corrispettivi o nel rimborso dei costi sostenuti per i Servizi di Assistenza da parte dei Clienti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di HVM di risolvere i rapporti contrattuali con i Clienti ai sensi del paragrafo 15. che segue.

## 15 Clausola risolutiva espressa

15.1 Senza pregiudizio per ogni altri eventuale rimedio di legge, HVM avrà la facoltà di risolvere ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 Cod. Civ., i contratti regolati dalle CGA in caso di:

- a) violazione degli obblighi in capo al Cliente di cui al paragrafo 4.;
- b) mancato pagamento dei Corrispettivo per i Servizi di Assistenza di cui al paragrafo 14. entro il termine concordato;
- c) in ogni altro caso in cui la risoluzione sia prevista dalla documentazione contrattuale inerente al singolo contratto regolato dalle CGA.

15.2 La risoluzione del contratto dovrà essere comunicata al Cliente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

15.3 Gli effetti della risoluzione decorrono dal giorno della ricezione della comunicazione di risoluzione.

## 16. Disposizioni in materia di sicurezza

16.1 Le parti si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti che la legge pone a loro carico in materia di salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi di ogni altra disposizione applicabile, predisponendo i documenti necessari a tale

scopo, così come previsti dalla normativa vigente, e conformando i loro comportamenti sia prima che durante lo svolgimento dei Servizi di Assistenza a tali disposizioni normative.

## 17. Obblighi di riservatezza

17.1 HVM ed il Cliente si impegnano a mantenere segrete e riservate le informazioni di carattere commerciale, industriale, produttivo ed organizzativo, di cui verranno a conoscenza in dipendenza delle presenti CGA, e a non diffondere o utilizzare tali informazioni per alcuna ragione o causa se non per l'esecuzione delle presenti CGA e dei contratti ad esse collegati. HVM potrà trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori le informazioni necessarie per lo svolgimento dei Servizi di Assistenza che saranno, tuttavia, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza, ai sensi delle CGA.

## 18. Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni, richieste o intimazioni o qualsiasi altro avviso, ai sensi e per gli effetti delle CGA, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

(i) per HVM: HVM S.p.A., Livorno ... Via .... n. ..., PEC amministrazione.....@pec.it; fax o indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato;

(ii) per il Cliente: [•]; PEC [•]; fax o indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato.

18.2 HVM ed il Cliente si impegnano a comunicare tempestivamente, nel corso della vigenza delle CGA, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.

## 19. Trattamento dei dati personali

19.1 Con la sottoscrizione delle CGA le parti dichiarano di trattare quali autonomi titolari del trattamento i dati personali di persone fisiche di cui siano entrati in possesso a causa dell'esecuzione dei contratti regolati dalle CGA e si obbligano reciprocamente a trattare tali dati in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/279 e del D. Lgs n. 196/2003 e per le finalità necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi di Assistenza di cui alle presenti CGA.

## 20. Legge applicabile e foro competente

20.1 Le presenti CGA sono regolate dalla legge italiana, senza alcun riguardo alle norme di conflitto che potrebbero portare all'applicazione di una legge diversa da quella Italiana.

Le parti concordano che qualsiasi controversia che non sia possibile risolvere in via amichevole tra le parti, derivante dai contratti regolati dalle CGA, o dalle CGA stesse, tra le quali a titolo esemplificativo le controversie derivanti, dall'interpretazione, esecuzione, recesso o risoluzione dei contratti regolati dalle CGA o derivante dalla dedotta validità o invalidità di parti o della totalità degli stessi, così come per ogni altra controversia connessa o vicaria o occasionata dagli stessi o dalle CGA, avrà giurisdizione il Giudice italiano. Il Foro di Livorno avrà esclusiva competenza per territorio.

## 21. Disposizioni Finali

21.1 Le presenti CGA, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli Allegati, abrogano e sostituiscono ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente la fornitura dei Servizi di Assistenza.

21.2 L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra ad uno o più obblighi contrattuali, non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o per CGA, alla parte non inadempiente.

21.3 Ogni e qualsiasi eventuale variazione, modifica o aggiunta alle CGA dovrà intervenire tra le parti per iscritto.

L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle pattuizioni contenute nelle presenti CGA, anche in relazione a ciascuna tipologia di Servizi di Assistenza, non inficerà la validità delle CGA, né delle ulteriori condizioni a esse applicabili. Le parti in tal caso si impegnano a sostituire la pattuizione invalida o nulla con una pattuizione avente contenuto sostanziale più prossimo possibile alla pattuizione nulla o invalida.

### Allegati

- Listino parti di ricambio e materiali di consumo e relativa scontistica
- Listino lavorazioni e relativa scontistica
- Listino costo orario